

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

“ASSOCIAZIONE LA MANO DEL BAMBINO – ETS”

Titolo I

Costituzione e scopi

Art.1 - Denominazione-sede-durata-statuto

1. Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come **“Codice del Terzo settore”**), e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, è costituita l'Associazione non riconosciuta denominata **“ASSOCIAZIONE LA MANO DEL BAMBINO”**, di seguito indicata anche come **“Associazione”**.
2. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Milano (MI). L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di Milano non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.
3. L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie.
4. L'Associazione è duratura sino al 30 giugno 2050.
6. L'Associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico. L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.
7. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all' Associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della Associazione stessa.
8. Lo statuto è interpretato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice civile.

Art.2 - Utilizzo nella denominazione dell'acronimo “ETS” o dell'indicazione di “Ente del Terzo Settore”

1. A decorrere dall'avvenuta iscrizione dell'Associazione nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), l'acronimo **“ETS”** o l'indicazione di **“Ente del Terzo Settore”** dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell'Associazione diventerà quindi **“ASSOCIAZIONE LA MANO DEL BAMBINO – ETS”**.

2. L'Associazione dovrà da quel momento utilizzare l'indicazione di "Ente del Terzo Settore" o l'acronimo "ETS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Art.3 - Scopi

1. L'Associazione è apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia e della partecipazione sociale.

2. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale e prevalentemente in favore di terzi, di una o più attività di interesse generale

3. L'Associazione riconosce nella mano il principale organo dell'apparato locomotore, essenziale per una normale vita personale, familiare, affettiva, psicologica, lavorativa, sociale, relazionale. Questo è dimostrato dalla storia della medicina e da tutti i più recenti studi a carattere epidemiologico e retrospettivo.

In particolare l'Associazione si occupa delle problematiche relative all'infanzia e all'adolescenza.

L'Associazione evidenzia come le lesioni dell'arto superiore rappresentino un danno personale, morale, sociale ed economico ancora oggi di devastanti proporzioni.

L'Associazione evidenzia e riconosce quale malattia sociale una limitazione di qualsiasi entità malformativa, traumatica o degenerativa a carico della mano che, oltre a determinare problematiche sociali spesso importanti, condiziona in modo determinante ed indelebile la vita del soggetto.

Evidenzia come lacunoso ed anzi inconsistente sia il momento preventivo e, a lesione avvenuta, il sostegno sociale e psicologico nei confronti del paziente portatore dell'handicap.

Riconosce inoltre che l'aspetto funzionale, il ruolo morfologico-relazionale della mano, unico segmento insieme al volto che non è mai coperto da alcun tipo di abbigliamento nel corso della normale vita personale, familiare, lavorativa.

Evidenzia pertanto come l'alterazione di questo segmento costituisca un problema estetico-morfologico che non può essere per nessun motivo incluso in quello estetico-voluttuario così come è comunemente inteso nella mentalità sociale.

Riconosce la necessità di sviluppare il supporto psicologico, con particolare riferimento ai bambini ed alla terapia di sostegno di quei nuclei familiari in cui vi sia la nascita di un bambino malformato nell'arto superiore o vi sia la subitanea drammatica presenza di un traumatizzato o addirittura di un amputato di

uno o più segmenti dell'arto superiore, con tutte le tematiche che spaziano dalla necessità di supplire materialmente alla presenza dell'handicap per arrivare al sostegno psicologico del paziente.

4. L'Associazione pertanto opera nei seguenti settori di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore e con le seguenti finalità:

. Lett. d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

. Lett. g) formazione universitaria e post-universitaria;

. Lett. h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

. Lett. i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

. Lett. u) beneficenza, sostegno a distanza, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

. Lett. w) promozione e tutela dei diritti umani, civili e sociali.

Art.4 - Attività

1. Per raggiungere gli scopi suddetti l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

- promozione di tutte le iniziative culturali e di ricerca tese a sviluppare e divulgare le cognizioni di base e di livello superiore che riguardano in modo diretto e indiretto l'arto superiore con particolare riferimento al suo stadio fisiologico e/o patologico.

- creazione di borse di studio verso persone fisiche, associazioni o società che avviino una specifica attività in tal senso;

- promozione di corsi o adesione in misura di volta in volta quantificabile a incontri e congressi che si occupino della mano e dell'arto superiore, potendo spaziare dagli studenti di Medicina o di specialità affini, ai fisioterapisti e terapisti occupazionali che stiano seguendo il corso di laurea o corsi di perfezionamento di ogni livello e ogni grado di riconoscimento più o meno formale, ma la cui validità sia dimostrata dalla struttura organizzativa e dalla qualità dei relatori e dei partecipanti;

- collaborazione con professionisti di ogni estrazione la cui opera sia sinergica a quella dell'Associazione;

- promozione di azioni divulgative e pubblicistiche ad ogni livello, giornalistico, televisivo, con la partecipazione a dibattiti, seminari, incontri di ogni tipo sia a livello associativo sia a nome dei singoli componenti con particolare riferimento ad occasioni che possano avere ampio risalto cognitivo a livello dell'utenza.

- attività mirate alla informazione del campo medico e paramedico da un lato e della popolazione dall'altro su quali possano essere i principali eventi patologici che riguardino l'arto superiore ed i conseguenti rimedi, con particolare attenzione al momento preventivo, e agli eventi traumatici o delle patologie artrosico-degenerative, prodigandosi affinché una più corretta medicina sociale e igiene preventiva possano salvaguardare la mano quale fondamentale organo della vita familiare, lavorativa e di relazione;

- attività mirate alla migliore informazione possibile a livello aziendale e nel mondo del lavoro, ma anche nel sociale con particolare riferimento all'infanzia, rilevandosi pressoché invariato negli ultimi decenni il tasso elevato di malformazioni congenite più o meno gravi a carico dell'arto superiore ed ancor più, purtroppo, le incidenze di traumi domestici che coinvolgono in modo spesso indelebile l'integrità delle mani dei bambini.

- divulgazione delle tematiche riguardanti le patologie dell'arto superiore in ogni settore di attività lavorativa che possa in misura più o meno rilevante determinare o un evento lesivo in via immediata od un progressivo deterioramento della qualità della funzione dell'arto superiore, pregiudicando in modo indelebile la funzionalità dell'arto nella fase più avanzata della vita ove più spiccate saranno le problematiche legate ad una limitazione o addirittura perdita di indipendenza a causa di deficit di varia gravità della funzione della mano;

- collaborazioni con aziende di ogni livello che producano apparecchiature di ogni tipo il cui funzionamento avvenga attraverso la mano affinché al di là del rispetto delle normative vigenti, sia ancor più enfatizzato il rispetto per la funzionalità della mano e con questo sia ottenuto un suo funzionamento più armonioso con, in ultima analisi, l'ottenimento di un prolungamento della sua piena funzionalità.

2. Al fine di procurare i mezzi necessari per il perseguimento degli scopi istituzionali - e pertanto in via secondaria e strumentale a questi - l'Associazione può svolgere "attività diverse" rispetto alle attività che costituiscono il suo oggetto principale.

Tali "attività diverse" devono essere svolte secondo i criteri ed i limiti prescritti ai sensi dell'art. 6, comma 1, Codice del Terzo Settore. Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio Direttivo.

3. Sempre al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, la Associazione può in particolare svolgere attività di raccolta fondi anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

4. L'attività di raccolta fondi può essere svolta anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, in conformità a quanto prescritto dall'art. 7, comma 2, del Codice del Terzo Settore.

Art. 5) Associati

Il termine associati indica le persone che, condividendo i principi emergenti dal presente statuto, collaborano attivamente e personalmente al perseguimento dello scopo istituzionale e all'esercizio delle attività che ne sono l'esplicazione.

Sono associati i fondatori dell'Associazione e coloro che successivamente alla costituzione vengono ammessi a farne parte con deliberazione del Consiglio Direttivo.

Gli associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell'Associazione. Gli organi dell'associazione saranno eletti secondo i principi della democrazia. L'associazione deve essere organizzata in modo da escludere la discriminazione delle persone.

Gli associati sono dunque tenuti all'adempimento, sollecito, collaborativo e secondo buona fede, degli obblighi derivanti dallo Statuto, dai Regolamenti e dalle deliberazioni associative, fra i quali l'obbligo di contribuire alle necessità economiche dell'Associazione mediante il pagamento della quota associativa fissata periodicamente dal Consiglio Direttivo.

Ciascun associato ha diritto alla consultazione dei libri dell'Associazione (libro degli associati, libro dei verbali dell'Assemblea, libro dei verbali del Consiglio Direttivo) facendone richiesta al Consiglio Direttivo, il quale ne consentirà l'esame personale presso la sede dell'Associazione con facoltà di farne copie ed estratti a spese del richiedente.

Art. 4) Volontari

L'Associazione può avvalersi nello svolgimento delle proprie attività dell'opera di volontari.

Sono volontari coloro che per libera scelta svolgono attività in favore dell'Associazione o dei progetti dell'Associazione mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale e gratuito senza fini di lucro neanche indiretto.

I volontari possono essere iscritti in apposito Registro dei Volontari.

Art. 5) Ammissione degli Associati

Chi vuole entrare a far parte dell'Associazione ne fa domanda al Consiglio Direttivo mediante istanza scritta via e-mail con conferma di consegna, raccomandata o fax che contenga, oltre alle proprie generalità, un'esplicita adesione al presente Statuto.

Sull'istanza si pronuncia il Consiglio Direttivo con delibera motivata da adottarsi entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta. In esito all'ammissione il richiedente è iscritto nel libro degli associati.

Il richiedente al quale sia stato comunicato il rigetto della domanda può chiedere, entro 60 (sessanta) giorni per iscritto tramite e-mail con conferma di consegna, raccomandata o fax al Consiglio Direttivo, che sull'istanza di ammissione si pronunci l'assemblea nella prima adunanza successiva.

Art. 6) Recesso ed esclusione

La qualifica di associato è a tempo indeterminato, ma l'associato può recedere in ogni tempo dall'Associazione dandone comunicazione al Consiglio Direttivo con preavviso di 30 giorni mediante lettera raccomandata o altra modalità che assicuri la prova dell'avvenuta ricezione come, in particolare, via e-mail con conferma di consegna o via fax.

Il recesso ha effetto immediato, non libera il recedente dall'obbligo di pagare la quota associativa per l'anno in corso in cui è stato esercitato il recesso, salva diversa deliberazione del Consiglio Direttivo; in ogni caso non dà diritto al rimborso della quota associativa, della quota di ammissione o di altri importi versati all'associazione.

L'associato che sia venuto meno in modo grave ai propri doveri derivanti dal presente Statuto o che sia inadempiente rispetto alle obbligazioni proprie di ciascun associato può essere escluso con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo; contro detta deliberazione il socio può presentare ricorso all'assemblea in qualsiasi momento.

Nel caso in cui siano venute a cessare le cause dell'esclusione l'associato può essere riammesso dal Consiglio Direttivo.

Art. 7) Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;

- c) il Presidente;
- d) l'Organo di Controllo;
- e) il Comitato scientifico.

Art. 8) Assemblea degli Associati

A) Funzioni

L'assemblea degli associati:

- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, dell'Organo di controllo e il Revisore;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale ove obbligatorio per legge;
- delibera sulla responsabilità degli organi sociali;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto;
- approva i regolamenti;
- delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione;
- delibera sulle impugnazioni delle delibere del Consiglio Direttivo che respingono domande di ammissione o che procedono all'esclusione di un associato;
- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla Legge o dal presente Statuto.

B) Convocazione

L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo , presso la sede dell'Associazione o in altro luogo, almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio di esercizio e, se richiesto, del bilancio sociale e per il rinnovo delle cariche venute a scadere.

L'assemblea deve inoltre essere convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati aventi diritto di voto.

L'assemblea è convocata mediante avviso, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza, dell'eventuale data di seconda convocazione e l'elenco delle materie da discutere, inviato ad ogni associato a mezzo di strumento di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione, ad esempio tramite raccomandata, e-mail con conferma di consegna o fax. almeno quindici giorni prima dell'assemblea.

La convocazione è in ogni caso valida se inoltrata all'indirizzo, anche di posta elettronica, comunicato dall'associato nella domanda di ammissione o successivamente variato mediante comunicazione scritta validamente pervenuta all'Associazione.

C) Diritto di voto

Hanno diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno 90 (novanta) giorni ed in regola con il pagamento della quota associativa e/o della quota di ingresso. Si considera quale data d'iscrizione quella in cui è stata adottata la delibera di ammissione dell'associato.

Ciascun associato esprime un solo voto.

Ciascun associato che sia in regola con il pagamento della quota associativa e/o della quota di ingresso, può farsi rappresentare in assemblea da altro associato mediante speciale delega scritta, apponibile anche in allegato all'avviso di convocazione. Un associato può ricevere al massimo 3 (tre) deleghe, ovvero 5 (cinque) deleghe nel caso che l'Associazione abbia non meno di 500 (cinquecento) associati.

Il voto si esercita in modo palese.

D) Svolgimento

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal componente più anziano di età del Consiglio Direttivo o, in assenza anche di questo, dall'Associato indicato dall'assemblea stessa; la verbalizzazione dei contenuti dell'assemblea è affidata ad un segretario nominato dal Presidente dell'Assemblea, ovvero ad un Notaio nei casi previsti dalla legge o qualora il Consiglio Direttivo ne ravvisi l'opportunità. Il relativo verbale è trascritto nel libro verbali dell'Assemblea.

Il Presidente dell'Assemblea ha generali poteri ordinatori al fine di assicurare un lineare svolgimento della riunione e garantire a ciascuno dei partecipanti il libero e sereno esercizio dei propri diritti di associato; il Presidente dell'Assemblea può ammettere l'intervento alla riunione, in qualità di esperti, di persone non associate al fine di consentire agli associati partecipanti l'informazione necessaria al consapevole esercizio del diritto di voto.

L'assemblea si svolge normalmente alla presenza contestuale degli associati partecipanti nel luogo fissato dall'avviso di convocazione.

Nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio Direttivo, indicati nell'avviso di convocazione, le riunioni dell'assemblea possono svolgersi anche con modalità virtuale ovvero in assenza di presenza fisica dei membri ossia in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

- a) che sia consentito al Presidente dell'assemblea l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
- b) che sia consentito al verbalizzante di percepire di vedere e sentire i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- c) che sia consentito a tutti gli i partecipanti di intervenire alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

E) Maggioranze

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la partecipazione della metà più uno (1) degli associati aventi diritto di voto e delibera a maggioranza dei voti espressi dai partecipanti, tranne nei casi in cui la legge o lo Statuto prescrivano una maggioranza più elevata.

In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi dai partecipanti, qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

Per le deliberazioni riguardanti modifiche dello Statuto occorre la partecipazione ed il voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) degli associati

Per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre la partecipazione ed il voto favorevole di almeno ¾ (tre quarti) degli associati

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo e/o il Presidente non hanno diritto di voto.

Art. 9) Consiglio Direttivo

A) Funzioni

Il Consiglio Direttivo è preposto alla gestione ed amministrazione dell'Associazione.

È investito dei più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Spetta al Consiglio Direttivo di:

- assicurare il conseguimento delle finalità istituzionali;
- convocare l'Assemblea degli associati;
- provvedere all'ammissione e all'esclusione degli associati;
- redigere il bilancio di esercizio e se richiesto il bilancio sociale;
- predisporre ed emanare regolamenti e norme sul funzionamento dell'Associazione;

- compiere tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale riferiti o riferibili all'Associazione, fra i quali acquistare o alienare beni mobili ed immobili, accettare e/o rinunciare ad eredità e legati o donazioni, determinare l'impiego dei contributi degli associati e più in generale dei mezzi finanziari dell'Associazione, contrarre con Banche e Istituti di credito, con altre istituzioni pubbliche e private e con la Pubblica Amministrazione;
- determinare le quote associative annuali ed eventuali quote di ingresso;
- deliberare in merito all'ammissione ed esclusione degli associati;
- sottoporre all'assemblea proposte e mozioni;
- consentire la partecipazione dell'Associazione a bandi, gare, procedure selettive ad evidenza pubblica comunque denominate anche mediante partecipazioni ad ATI (Associazioni Temporanee di Impresa), ATS (Associazioni Temporanee di Scopo), Consorzi, contratti di Reti fra Imprese, o altre modalità simili o assimilate;
- conferire mandati/incarichi a soggetti terzi (siano esse persone fisiche che giuridiche) per il compimento di singoli atti ed attività;
- promuovere e organizzare gli eventi associativi;
- compiere qualunque atto di gestione che non sia espressamente demandato all'assemblea o di competenza di altri Organi.

Il Consiglio può attribuire ad uno o più dei propri componenti specifiche deleghe per il compimento di atti o categorie di atti determinati, a maggioranza semplice.

B) Composizione

Il Consiglio Direttivo si compone di un numero di soci compreso tra 3 e 11 membri.

I componenti il Consiglio Direttivo sono scelti fra gli associati persone fisiche durano in carica 3 (tre) esercizi, cioè fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo a quello nel corso del quale la nomina è stata effettuata.

I componenti il Consiglio Direttivo sono rieleggibili.

I componenti il Consiglio Direttivo devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- onorabilità personale, proveniente dal proprio vissuto e dall'esperienza professionale;
- professionalità misurata sulle specifiche attività istituzionali;

– indipendenza da interessi che siano divergenti o confliggenti con quelli propri dell'associazione.

Oltre che per morte e scadenza del mandato, la carica di un membro del Consiglio Direttivo cessa per revoca da parte dell'Assemblea generale e per dimissioni.

I membri del Consiglio Direttivo possono rassegnare le proprie dimissioni per iscritto in qualsiasi momento. La dichiarazione di dimissioni deve essere indirizzata al Consiglio Direttivo o, in caso di dimissioni dell'intero Consiglio Direttivo, all'Assemblea generale. Le dimissioni diventeranno effettive con l'elezione del successore. Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, un Segretario Generale, un Tesoriere. I membri del Consiglio Direttivo restano in carica dopo la scadenza del loro mandato fino all'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

Qualora nel corso del mandato vengano a mancare uno o più consiglieri, dovrà essere convocata d'urgenza l'assemblea per la sostituzione dei membri cessati: i consiglieri così nominati restano in carica sino alla scadenza del Consiglio Direttivo in carica al momento della sostituzione.

La carica di consigliere è gratuita salvo il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico.

C) Funzionamento

Il Consiglio Direttivo si riunisce previa convocazione da effettuarsi mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da discutere, spedito a mezzo di strumento di comunicazione che in ogni caso garantisca la prova dell'avvenuta ricezione, ad esempio tramite e-mail con conferma di consegna, fax o raccomandata.

La convocazione deve pervenire a ciascuno degli aventi diritto almeno 7 (sette) giorni prima della riunione; nei casi di indifferibile urgenza può essere convocato con un preavviso di almeno 48 (quarantotto) ore.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo hanno diritto di intervenire, senza diritto di voto, i componenti dell'Organo di Controllo, se nominati.

Il Consiglio è in ogni caso validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando partecipano tutti i suoi componenti in carica, purché i componenti l'Organo di Controllo, se nominati, siano stati informati e non vi si oppongano.

Il Consiglio delibera sempre a maggioranza semplice dei suoi componenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche con modalità virtuale, ovvero in assenza di presenza fisica dei membri del Consiglio, ossia in audio o video conferenza purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

- a) che sia consentita al Presidente del Consiglio l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
- b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- c) che sia consentito a tutti gli partecipanti di intervenire alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Di ogni deliberazione si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario, trascritto sul Libro dei verbali del Consiglio.

D) Doveri dell'ufficio

I componenti il Consiglio Direttivo sono tenuti a partecipare all'attività in modo attivo e personale. Il consigliere che, senza giustificazione, non partecipi a 3 (tre) riunioni consecutive è considerato dimissionario.

Ciascun consigliere deve astenersi dall'intraprendere attività o dall'assumere incarichi che per loro natura siano incompatibili con lo scopo dell'Associazione o in concorrenza con le attività istituzionali, in modo tale da recare danno all'immagine dell'Ente o al buon corso dell'attività.

I componenti il Consiglio Direttivo devono astenersi dall'agire in conflitto di interessi; verificandosi tale caso sono tenuti ad avvisare il Consiglio astenendosi dall'esercitare il diritto di voto.

I componenti il Consiglio Direttivo rispondono nei confronti dell'Associazione, dei creditori dell'Associazione, degli associati e dei terzi ai sensi degli artt. 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2395 e 2409 del codice civile.

Si applica in ogni caso il disposto dell'art. 2475-ter del codice civile.

Art. 10) Presidente dell'Associazione

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio e sottoscrive il bilancio.

È eletto all'interno del Consiglio Direttivo che presiede curandone l'esecuzione delle deliberazioni e coordinandone il lavoro. Dura in carica 3 (tre) esercizi ed è rieleggibile.

In caso di temporanea impossibilità ad agire personalmente, il Presidente può delegare a terzi le proprie attribuzioni mediante procura speciale per il compimento di atti determinati.

Art. 11) Organo di Controllo

A) Funzioni

Nei casi previsti dalla Legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l'assemblea nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto ordinamento. Può inoltre esercitare la revisione legale dei conti.

I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e a quelle dell'assemblea che approva il bilancio.

B) Composizione

Se collegiale, l'Organo di Controllo è composto di tre membri scelti fra persone non associate, almeno una delle quali deve essere iscritta nel registro dei revisori legali.

I componenti l'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

Ai componenti l'Organo di Controllo si applicano le disposizioni dell'art. 2399 cod. civ.

La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente il Consiglio Direttivo.

Art. 12) Revisione legale dei conti

Nei casi previsti dalla Legge o qualora sia ritenuto opportuno l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Art. 13) Comitato scientifico

Il Consiglio Direttivo può nominare un Comitato scientifico.

Esso è composto da tre membri scelti in ragione di comprovate competenze e capacità professionali nel campo della chirurgia della mano, che restano in carica per il periodo in cui resta in carica il Consiglio che li ha nominati.

Il Comitato scientifico elegge nel suo seno il Presidente.

Il Comitato scientifico è organo di consulenza del Consiglio, ha il compito di formulare pareri sulla validità e sulla priorità dei programmi di ricerca scientifica, esprimere valutazioni intermedie e conclusioni sulle ricerche finanziate .

Il Comitato scientifico si riunisce su iniziativa del suo Presidente almeno due volte all'anno. Ad esso si applicano, effettuati gli opportuni adattamenti, le regole dettate in materia di adunanze del Consiglio Direttivo.

Le riunioni del Comitato scientifico si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione.

Art. 14) Patrimonio dell'Associazione

A) Composizione

Il patrimonio dell'Associazione è l'insieme dei beni, mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione, provenienti da contributi degli associati e dalle quote associative e/o della quota di ingresso, dai redditi patrimoniali, dalle erogazioni e contributi di cittadini, enti pubblici e privati, dai proventi di attività di *fund raising*, da donazioni, eredità e lasciti generali e da eccedenze di bilancio.

B) Funzione

Il patrimonio è destinato allo svolgimento dell'attività istituzionale così come definita dal presente Statuto all'art. 2.

In coerenza con l'assenza di ogni scopo di lucro, è vietata la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a favore di associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali, anche in occasione di recesso o cessazione individuale del rapporto associativo.

Sono considerate operazioni di distribuzioni indiretta di utili le seguenti attività:

- la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali, di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze, o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;
- la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di lavoro, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale;

- l’acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;
- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l’organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell’organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l’oggetto dell’attività di interesse generale;
- la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro (4) punti al tasso annuo di riferimento.

Art. 15) Bilancio e bilancio sociale.

1. L’esercizio associativo è annuale e si chiude il 30 (trenta) giugno di ogni anno.
2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale dovrà essere approvato dall’Assemblea ordinaria.
3. Il bilancio è redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e conservazione.
4. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell’Associazione negli 8 (otto) giorni che precedono l’Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.
5. Al verificarsi delle condizioni previste dall’art. 14 del D.lgs. 117/17, l’organizzazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

Art.16) Devoluzione

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto ad altri Enti del Terzo Settore individuati con delibera del Consiglio Direttivo su conforme parere del competente Ufficio del Registro del Terzo settore.

ELISABETTA EMILIA MARIA PALLERONI

FILIPPO LAURINI sigillo

E' copia conforme dell'allegato -B- all'atto da me ricevuto in data 1 febbraio 2023 al n. 50071/15797 di repertorio, registrato all'Agenzia delle Entrate di Milano DP II in data 6 febbraio 2023 al n. 9722.

Si compone di n. 15 facciate.

Si rilascia per gli usi consentiti dalla legge.

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento cartaceo, ai sensi dell'articolo 68 ter della legge notarile, per gli usi consentiti dalla legge.

Milano, 01 marzo 2023